



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

REGIONE A

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

Avv. SERENA MARIA CASTAGNELLO
PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 17 c/o
Avvocatura Provinciale
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1486/2022** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **65/2023**

in data : **02/02/2023**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Resistente Principale

Difeso da:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Difeso da:

SERENA MARIA CASTAGNELLO

vedi P.Q.M. allegato

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Rosaria Berardone

Alessandria 02/02/2023

IL CANCELLIERE



65/23
N. ~~450/23~~ ...

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al nr. 1486/Reg. Gen. 2022.

Promossa da:

11, tramite Aldue Globoconsumatori presso la quale elegge domicilio in Alessandria, in Via Cremona 6 - C.F. 96062000060 e rappresentato come da giusta delega allegata.

Ricorrente

Contro

Provincia di Alessandria (C.F. 80003870062), nella persona del Presidente pro - tempore, Enrico Brussalino (C.F. BSSNRC77A03F965A), a quanto infra autorizzata giusto Decreto Presidenziale, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Castagnello come da delega unita quale parte integrante della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria in Piazza della Libertà n. 17.

Resistente

Conclusioni delle parti

Parte ricorrente: *“Voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato per la nullità dell’atto e degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.*

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.

Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari”.

Parte resistente: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace, disatteso il contrario respingere il ricorso proposto in quanto inammissibile per incompetenza territoriale del giudice adito, e comunque infondato in fatto e diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio, liquidando alla presente difesa le spese di lite”.

Motivazioni della decisione

La presente causa verte sull'annullamento dei verbali n. T24910/2021 del 14/04/2021, T24925/2021 del 14.04.2021, T27770/2021 del 24.04.2021; T31734/2021 dell'8.05.2021, T35928/2021 del 16.05.2021; T39041/2021 del 23.05.2021, T39150/2021 del 23.05.2021, T45759/2021 del 17.06.2021, T45684/2021 del 19.06.2021, T46500/2021 del 23/06/2021, T46368/2021 del 25.06.2021, T48657/2021 del 4.07.2021 e T62567/2021 del 7/08/2021 elevati dal Servizio di Polizia Provinciale di Alessandria a carico del _____, nella qualità di obbligato in solido, per la violazione in alcuni dell'art. 142 comma 7 c.d.s. ed in altri dell'art. 142 comma 8 c.d.s.

Si duole il ricorrente della illiceità dei verbali per i motivi di seguito elencati: 1) la irregolarità e indeterminabilità della notifica; 2) vizi di forma, in quanto carenti dell'indicazione precisa del luogo delle presunte violazioni indicato solo come SP 10 Var; 3) mancata indicazione del decreto di omologazione e del decreto prefettizio; 4) mancata pubblicazione in violazione dell'art. 232 c.d.s. del decreto di omologazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 5) le apparecchiature utilizzate per l'accertamento, tipo Celeritas EVO, non sarebbero munite dell'omologazione rilasciata dal MISE, ma solo di approvazione; 6)

l'assenza della taratura da parte di un ente accreditato e della funzionalità dello strumento (violazione e falsa applicazione dell'art. 345 co.2 reg. attuazione c.d.s.); 7) la irregolarità della segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità e 8) la presunta incompetenza della Provincia di Alessandria essendo la SP 10 VAR transitata all'Anas.

L'amministrazione opposta che si è costituita in cancelleria con la comparsa di costituzione e risposta e produzione di parte, reclama il rigetto del ricorso perchè: 1) il ricorso sarebbe tardivo, depositato presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace il 19.07.2022 a fronte delle notifiche dei verbali avvenute in data 14.07.2022; 2) i verbali sarebbero stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 37 del D.L. 71/2011 in combinato disposto con l'art. 3 della L. 537/1994, tramite Nivi, società abilitata e riconosciuta dal M.E.F., per la gestione dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali; 3) dai verbali emergerebbero tutti i dati relativi alle infrazioni (data, luogo, ora, strumento di verifica, targa dell'auto oltre alla violazione contestata, sia con spiegazione in tedesco che in italiano, ed immagini); 4) il luogo delle violazioni sarebbe indicato nei fotogrammi, come la chilometrica, la direzione di percorrenza, la velocità di crociera, la matricola dell'apparecchio rilevatore e la data e l'ora della violazione; 5) le apparecchiature che avrebbero rilevato gli illeciti sarebbero di tipo omologato/approvato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dir. Gen. Per la Sicurezza stradale) con decreto ministeriale n. 4018 del 21.06.2017, che con nota 8176 dell'11.11.2020 avrebbe evidenziato l'equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione; 6) nel corpo dei verbali sarebbero indicati i certificati di taratura, 7) le strumentazioni sarebbero perfettamente funzionanti, come si evincerebbe dal verbale del Servizio di Polizia Provinciale del 19.11.2020; 8) la segnaletica sarebbe conforme ai dettami di legge e 9) la competenza ad elevare infrazioni spetterebbe alla Polizia Provinciale per gli artt. 11 e 12 del codice della strada.

Ciò posto dalla disamina degli atti di causa e precisamente dai verbali

e dai relativi rilievi fotografici, si ricava che il veicolo targato

di proprietà _____, nei giorni ivi indicati aveva superato il limite di velocità imposto a in km/h 90 in violazione dell'art. 142 c.d.s. commi 7 e 8.

Gli accertamenti erano stati eseguiti, con i sistemi per il rilevamento infrazioni tipo Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0488H - AJ0489H cod. TU1, AJ0490H - AJ0491H cod. T2, AJ0435H - AL0901H cod. TU3, utilizzati conformemente alla specifica omologazione in un tratto di strada compreso tra quelli elencati in apposito decreto del Prefetto di competenza emanato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.L. n. 121 del 20.06.2022 e convertito in legge n. 168 dell'1.08.2002.

Preliminarmente si deve rilevare che poiché i verbali sono stati notificati al ricorrente in data 15.07.2022, il ricorso che è stato spedito a mezzo posta il 14.10.2022, ossia il sessantesimo giorno, deve considerarsi tempestivo.

Ebbene il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto al primo motivo, per i cittadini residenti all'estero, la notifica del verbale può essere effettuata rivolgendosi: 1) ad una Autorità estera centrale; 2) ad una Autorità estera locale delegata dall'autorità centrale per le notificazioni; 3) ad una Autorità estera locale delegata dall'Autorità centrale per le notificazioni tramite una autorità consolare italiana; 4) all'Autorità consolare italiana che procede con proprie modalità; 5) al servizio postale, se previsto (e non vietato) dalla specifica convenzione. Per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (cf. articolo 37, D.Lgs n. 71/2011) come il ricorrente, l'Autorità consolare italiana può notificare i provvedimenti amministrativi direttamente nello Stato di residenza a mezzo del servizio postale o tramite le Autorità consolari, e l'art. 3 della legge 53/91 prevede la notifica tramite la posta elettronica certificata, mentre nella specie sono stati notificati sulla posta ordinaria

Per il disposto dell'art. 201 c.d.s. "per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento" e se, l'accertamento viene trasmesso via PEC, come invece sostenuto dalla

Provincia di Alessandria, la data di notifica corrisponde al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e la procedura viene considerata completata quando viene creata anche la ricevuta di avvenuta consegna, ma nella specie né l'una né l'altra sono state depositate. Peraltro ad eccezione del verbale n. T62567/2021 in cui l'infrazione sarebbe stata commessa il 7.08.2021 e l'accertamento sarebbe avvenuto in pari data, la notifica del 14.07.2022 se fosse stata eseguita tramite posta elettronica certificata sarebbe tempestiva, tutti gli altri sono stati notificati oltre il termine di 360 giorni dall'accertamento.

Tale pretesa modalità di notifica, confligge però con quanto riportato sul retro di ciascun verbale: *“il presente verbale ... viene notificato al destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale di Poste Italia Firenze CMP, 50019 Sesto fiorentino (FI), in data 3.03.2022.*

Gli atti impugnati non recano l'indicazione del decreto di omologazione ed anche se le apparecchiature possono essere anche solo approvate, la Provincia di Alessandria non ha prodotto in giudizio né il certificato omologazione e neppure il certificato di approvazione.

Nemmeno a conferma che il tratto di strada della S.P. 10 Var è compreso fra quelli elencati nel decreto Prefettizio cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, la Provincia ha allegato il decreto Prefettizio di riferimento.

Passando alla taratura la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 (“Nuovo C.d.S.”), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” (Corte Cost., n. 113 del 29.4.2015).

Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la

dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; ne deriva che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass., Sez. 2, n. 9645 del 11/05/2016; Cass., Sez. 6-2, n. 533 del 11/01/2018). L'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.

Nel caso in esame alcun riferimento vi è nei verbali che i sistemi di rilevazione della velocità in esame Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0488H - AJ0489H cod. TU1, AJ0490H - AJ0491H cod. T2, AJ0435H - AL0901H cod. TU3, siano stati sottoposti a taratura e comunque, la parte resistente ha depositato agli atti di causa il certificato di taratura Lat 255 CT-VM-20-0019 del 10.07.2020 relativo al dispositivo Celeritas EVO 1506 identificato con la Matr. AJ0490H - AJ0491H ma non anche quello inerente all'apparecchiatura di rilevazione Matr. Matr. AJ0488H - AJ0489H e quello riguardante il dispositivo Matr. AJ0435H - AL0901H.

Di conseguenza gli accertamenti delle violazioni di cui ai verbali T24957/2021, T27770/2021, T35928/2021, T39041/2021, T39150/2021, T45759/2021, T45684/2021, T46500/2021, T46368/2021, T48657/2021 e T48657/2021, non possono essere considerati regolarmente eseguiti.

Medesimo discorso per la funzionalità, la Provincia di Alessandria ha prodotto un verbale di prove di verifica della funzionalità che l'Ispettore Pietro Carbone, in servizio presso la Polizia Provinciale di Alessandria, ha eseguito in data 19.11.2020 *"al km 3+100 al km 0+50 della S.P. 10 Var nel Comune di Alessandria SP 30, - sul dispositivo Celeritas EVO 1506 approvato con decreto n. 4018 del 21.06.2017 matricola iniziale n. AJ0490H - matricola finale AJ0491H e non anche sul Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0488H - AJ0489H e sul Celeritas Celeritas EVO 1506 AJ0435H - AL0901H.*

E' evidente, dunque, che tale verifica di funzionalità non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate sulla S.P. 10

Var nel Comune di Alessandria S.P. 30 con le apparecchiature Celeritas Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0488H - AJ0489H e Celeritas Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0435H - AL0901H.

Ma vi è di più, giacchè i certificati di conformità dell'Engine del 10.07.2020 allegati, sono riferiti al Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0488H - AJ0489H ed al Celeritas Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0435H - AL0901H e non al Celeritas Celeritas EVO 1506 Matr. AJ0435H - AL0901H, quindi gli accertamenti eseguiti con quest'ultima apparecchiatura non possono essere considerati validi.

In merito ai vizi dei verbali si rileva, in proposito, che, in relazione ad infrazione al codice stradale, il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonchè della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato (vedi Cass. nn. 5635/1990, 163/1973). Per vero, l'infrazione deve essere contestata alla parte in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, di modo che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere, e provare, che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato; ciò è sufficiente perchè il diritto di difesa possa considerarsi tutelato (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13037. Nel caso in oggetto tuttavia, i verbali sono stati notificati al ricorrente a distanza di molto tempo dagli accertamenti delle presunte infrazioni contestate, pertanto non può certo considerarsi tutelato il suo diritto di difesa.

Né la Provincia di Alessandria può affermare che la località delle commesse infrazioni risulta dai fotogrammi prodotti agli atti di causa, poichè nei verbali non vi è l'avviso che della trasgressione fu tratta documentazione fotografica messa a disposizione dell'interessato, difatti sul retro recitano: *"il presente verbale che costituisce elaborazione*

meccanografica, conforme all'originale depositato presso l'Archivio di questo Comando di Polizia, esclusi gli accertamenti effettuati con appositi apparecchi/dispositivi di cui all'art. 201, comma 1 bis lett. f) del codice della strada viene notificato al destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale di Poste Italia Firenze..”.

Discende da quanto sopra argomentato che il ricorso va accolto relativamente ai motivi esaminati; vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.

Le spese di lite, seguono la soccombenza, la Provincia di Alessandria dovrà rimborsare al ricorrente le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo del ricorso che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Definitivamente pronunciando, visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso proposto dal signor ' avverso i verbali opposti e, per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Condanna la Provincia di Alessandria a rimborsare il contributo unificato di € 98,00 e la marca da bollo di € 27,00 al ricorrente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, anche a mezzo telefax o pec, ex art. 136 c.p.c.

Così deciso in Alessandria il 26.01.2023.

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria li02...FEB...2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Lucia De Vivo

